



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
**Provincia di Trento**

**SERVIZIO TECNICO**

**Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico**

**n. 82 dd. 03.07.2018**

**OGGETTO:** Incarico alla ditta Micromoove soc. coop. con sede in Via Montegrappa, n. 21 - Caluso (TO) della fornitura di minirampa per skate da posizionare presso il parco pubblico di Promeghin. Codice C.I.G. n. Z5A2437B9C.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Viste le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale con le quali intende procedere all'acquisto e alla posa di una rampa da skate presso il centro sportivo di Promeghin al fine di ampliare l'offerta giochi presso il parco stesso;

Preso atto che la stessa Amministrazione comunale ha individuato la ditta presso cui rivolgersi per procedere con l'acquisto, ritenendo la stessa appagante a pieno le proprie aspettative sul prodotto sia sotto il profilo tecnico che economico;

Ritenuto ora opportuno ottemperare a quanto sopra e procedere attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. all'acquisto della rampa per skate con superficie in skatelite avente dimensioni 9,25mlx4,00ml., come indicato dall'Assessore competente;

Esperito ordine telematico d'acquisto n. 4388679 dd. 03.07.2018 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. con la quale veniva richiesto alla ditta Mooveramps skatepark con sede in Via Montegrappa, n. 21 - Caluso (TO), la propria migliore offerta per la fornitura della rampa per skate con superficie in skatelite avente dimensioni 9,25mlx4,00ml.:

Visto l'ordine d'acquisto n. 4388679, nel quale viene riportato tutto il materiale necessario rispondenti alle caratteristiche scelte dall'Amministrazione comunale, riportante il costo pari ad € 11.000,00.= I.V.A. esclusa per totali € 13.420,00;

Ravvisata pertanto l'opportunità di affidare l'incarico della fornitura della rampa per skate con superficie in skatelite avente dimensioni 9,25mlx4,00ml. alla ditta Micromoove soc. coop. con sede in Via Montegrappa, n. 21 - Caluso (TO) P.I. 09669380017, nota anche per la serietà, la preparazione professionale e specifica nel settore;

Attesa l'applicabilità alla fattispecie in oggetto dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm. sia per economicità e sia per snellezza del procedimento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Vista la L.P. 23/90 ed il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte ed ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm, alla ditta Micromoove soc. coop. con sede in Via Montegrappa, n. 21 - Caluso (TO) P.I. 09669380017, l'incarico della fornitura della rampa per skate con superficie in skatelite avente dimensioni 9,25mlx4,00ml., come indicato dall'Assessore competente, dietro il compenso di € 11.000,00.= I.V.A. esclusa per totali € 13.420,00.=, come meglio riportato nell'ordine d'acquisto n. 4388679 dd. 03.07.2018 prot. n. 3822 effettuato su M.E.P.A.;

3. di impegnare la somma pari ad € 13.420,00.= al codice P.F.U 2.02.03.99.001 (cap. 3173)
4. di dare atto che il rapporto contrattuale si perfeziona sulla piattaforma elettronica M.E.P.A.;
5. di dare inoltre atto che in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;
6. il contraente, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e pertanto dichiara di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
- geom. Valentino Dalfovo